



COMUNE DI MASSA MARTANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA CP. N. 65
del 18/9/2009

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Delega

Art. 4 - Durata delle concessioni

Art. 5 - Orari

Art. 6 - Fiere e mercati specializzati

TITOLO II – MERCATI

Art. 7 - Mercati settimanali

Art. 8 - Assegnazione di posteggi per miglìoria, decennali e a titolo temporaneo

Art. 9 - Registrazione delle presenze nei mercati

TITOLO III – FIERE

Art. 10 - Fiere

Art. 11 - Assegnazione dei posteggi

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 12 - Posteggi fuori mercato

Art. 13 – Autorizzazioni temporanee di posteggio

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 14 - Permanenza nel medesimo luogo

Art. 15 - Zone vietate

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 - Uso del posteggio

Art. 17 - Uso di veicoli e circolazione

Art. 18 - Obblighi di esposizione

Art. 19 - Vigilanza e sanzioni

Art. 20 - Rilascio delle autorizzazioni itineranti

Art. 21 – Revoche e sospensioni

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 6, comunque e da chiunque venga esercitato nel Comune di Massa Martana.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria del settore e quelle dei consumatori rappresentative a livello provinciale, nelle loro rappresentanze locali se esistenti.
3. Il regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con la medesima procedura di approvazione.
4. Non costituiscono modifica o aggiornamento del regolamento e di conseguenza non sono soggette alla procedura di cui all'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 6/2000, le eventuali variazioni già espressamente previste nel regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.
5. Il presente atto abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Massa Martana in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- b) per aree pubbliche le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per decreto, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- d) per legge regionale, la legge regionale dell’Umbria 20 gennaio 2000, n. 6, “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e s.m.i.;
- e) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi, non necessariamente contigui, in cui il mercato, o la fiera, è eventualmente suddiviso con riferimento al settore merceologico o merceologia trattato;
- f) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all’art. 5 del decreto;
- g) per autorizzazioni stagionali, le autorizzazioni aventi durata limitata, compresa tra uno e tre mesi;
- h) per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio (tipologia A) o l’atto rilasciato dal comune di residenza o in cui ha sede legale la società di persone per il commercio in forma itinerante (tipologia B);
- i) per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati, posteggi fuori mercato o fiere;
- j) per presenze in un mercato o fuori mercato il numero delle volte che l’operatore si è presentato prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da spontanea rinuncia;
- k) per presenze in una fiera il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente partecipato;

- l) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, di una fiera o di un posteggio isolato.
2. Sono fatte salve le altre definizioni previste all'art. 27 del d. lgs 114/98 ed all'art. 2 della LR 6/2000.

Art. 3 (Delega)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività è consentito a condizione che:
 - a) si tratti di soci di società di persone;
 - b) si tratti di dipendenti, associati in partecipazione o di collaboratori familiari del titolare iscritti all'INPS, in possesso di apposita procura;
 - c) i soggetti indicati alle lettere a) e b) siano in possesso dell'originale dell'autorizzazione.

Art. 4 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di posteggio hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Alla scadenza le concessioni sono tacitamente rinnovate per ulteriori dieci anni, salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
3. Le concessioni di posteggio sono revocate per mancata utilizzazione nei casi previsti dall'art. 29 del decreto e dall'art. 9 della legge regionale, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.
4. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

5. Nei casi di subingresso il termine finale della concessione rimane quello originariamente fissato per il dante causa.

Art. 5 (Orari)

1. Tutti gli orari di vendita, salvo quelli espressamente riportati nel presente regolamento, sono fissati con apposita ordinanza sindacale.
2. Le disposizioni previste nella ordinanza sindacale di cui al comma 1 sostituiscono anche gli eventuali limiti temporali riportati nelle singole concessioni di posteggio.
3. Per il commercio itinerante si applicano gli orari coincidenti con quelli dell'attività di vendita al dettaglio, salvo diversa disposizione in apposita ordinanza sindacale.

Art. 6 (Fiere e mercati specializzati)

1. La Giunta Comunale, tramite apposite e specifiche delibere, è delegata alla istituzione, in via sperimentale, di specifiche fiere a tema ed alla conseguente individuazione del numero dei posteggi ammissibili, dei criteri per la loro assegnazione, degli orari di vendita e di quanto altro necessario per un loro funzionamento, anche inquadrando le manifestazioni, ricorrendone i presupposti, nelle mostre o mostre -mercato disciplinate dalla LR. 6 marzo 1997, n. 6, e s.m.i..
2. Al termine della fase sperimentale Il Consiglio Comunale viene chiamato a valutare l'opportunità di istituire formalmente la mostra mercato istituita in via sperimentale con apposita deliberazione.

TITOLO II – MERCATI

Art. 7 – Mercati settimanali

1. Per finalità di riconversione e qualificazione, nonché per motivi per motivi di traffico, viabilità e sicurezza, unitamente a progetti di valorizzazione e promozione del centro storico, è disposto lo spostamento del mercato settimanale del venerdì da Viale Europa alla nuova ubicazione che interessa piazza Matteotti, piazza Umberto I e via V. Emanuele II.
2. Nel mercato sono previsti 20 posteggi. I posteggi previsti nel mercato, con individuazione del numero d'ordine, sono riportati nella apposita piantina planimetrica allegata, facente parte integrante del presente atto (allegato n. 1).
3. L'assegnazione dei singoli posteggi e della relativa concessione di posteggio decennale nella nuova ubicazione, è preliminarmente effettuata invitando gli operatori già titolari di autorizzazione di tipo A nel mercato di viale Europa ad un'apposita riunione. In essa ciascun presente, salvo diverso accordo tra le parti, seguendo l'ordine di graduatoria, redatta dai competenti uffici comunali, differenziando tra concessioni rilasciate precedentemente o successivamente all'entrata in vigore della legge regionale, sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese/REA in qualità di commerciante su area pubblica, o, trattandosi di produttori o imprenditori agricoli di anzianità di attività, sceglie il posteggio dove collocarsi tra quelli disponibili. Nell'ipotesi di impossibilità a partecipare alla riunione di cui al comma precedente, è possibile farsi rappresentare da terzi o far pervenire per iscritto al Comune l'eventuale preferenza in relazione a più posteggi in ordine decrescente di interesse.

4. Al momento dell'assegnazione non sono previsti alcuni vincoli, salvo quelli relativi al posteggio n. 8, come identificato in planimetria, che viene, per le ampie dimensioni, riservato prioritariamente a favore del soggetto che nella vecchia ubicazione del mercato risultava avere maggiore dimensione di posteggio. Completata l'assegnazione di cui al comma 3, è data facoltà alla giunta comunale di vincolare alcuni posteggi a favore di produttori agricoli o per generi merceologici carenti o scarsamente trattati.
5. L'orario di vendita nel mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale e dalle ore 7.30 alle ore 13.30 nel periodo estivo. L'allestimento dei banchi può iniziare alle ore 7.30 nel periodo invernale ed alle ore 7.00 nel periodo estivo. La verifica dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee viene effettuata alle ore 8.00. Il titolare della concessione viene considerato assente qualora il posteggio non risulti occupato entro le ore 8.00. I concessionari di posteggio devono garantire l'inserimento degli operatori fino alle ore 8.30.
6. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro le 15.00. La mancata pulizia del posteggio comporta l'applicazione della sanzione prevista all' art. 19, comma 5, del presente regolamento.
7. L'operatore che lascia libero il posteggio prima delle ore 11.30, salvo cause di forza maggiore provate dall' esercente e verificate dagli organi di vigilanza, viene considerato assente.
8. Qualora il giorno di mercato cada in una festività il mercato, salvo in occasione della festa del patrono, viene soppresso e non viene considerato ai fini del pagamento della tosap.
9. Il pagamento dell'abbonamento annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno. Il mancato pagamento dell'abbonamento annuale comporta l'impossibilità per il concessionario di partecipare al mercato stesso.
10. E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio occupare altro posteggio diverso da quello assegnato anche se disponibile.

11. Qualora si verificano eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il responsabile del servizio o suo delegato ne dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

Art. 8

(Assegnazione di posteggi per miglìoria, decennali e a titolo temporaneo)

1. L'autorizzazione commerciale, contestualmente alla concessione decennale, per i posteggi vacanti nel mercato settimanale o nei posteggi fuori mercato, o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza, viene rilasciata, in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di autorizzazione ed in regola con il pagamento degli oneri dovuti, intendano migliorare le caratteristiche economico - commerciali del proprio posteggio, che contestualmente viene rinunciato.
2. Al fine di cui al comma 1, entro 15 giorni da quello in cui il responsabile del servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori interessati possono inoltrare comunicazione scritta di volontà di occupazione di un nuovo posteggio. In caso di comunicazioni concorrenti si redige apposita graduatoria, concepita sulla base del numero di presenze e dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o, trattandosi di produttori agricoli, di anzianità di attività, e l'operatore meglio collocato sceglie per miglìoria un posteggio tra quelli liberi sin dall'inizio o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore che l'ha preceduto.

3. Esaurita la procedura di miglioria di cui ai precedenti commi, i posteggi liberi sono assegnati con autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio mediante l'esperienza, in occasione della più prossima tra le date indicate all'art. 6, comma 2, della legge regionale, della procedura di bando ivi prevista e con le seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore su aree pubbliche si è presentato per operare;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese – REA in qualità di commerciante su area pubblica;
 - c) ordine cronologico dell'istanza.

4. L'anzianità di presenza viene desunta dai registri, integrabili con eventuale documentazione prodotta dall'interessato. L'anzianità di iscrizione al registro imprese non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda.

5. Le domande di richiesta autorizzazione, come previsto all'art. 6, comma 3, della legge regionale, devono essere spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR e fino al termine di 30 giorni da essa. Le domande presentate fuori dai termini sono irricevibili. Nella domanda devono essere dichiarati, oltre le generalità, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto e i titoli di priorità posseduti.

6. Qualora le domande risultino incomplete o irregolari, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento della istanza, ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a regolarizzare la pratica entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere dal momento in cui viene fornito quanto richiesto. Qualora la domanda non venga completata o regolarizzata nei termini, la stessa viene dichiarata irricevibile.

7. Ai fini di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della LR 6/2000, le istanze sono esaminate entro 30 giorni dal termine ultimo per il loro valido inoltro ed inserite in apposita graduatoria, distinta per genere merceologico, approvata con determina del responsabile del servizio e pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio. Le domande si intendono accolte se non è comunicato provvedimento di diniego entro 90 giorni dal loro ricevimento. L'autorizzazione viene rilasciata solo se l'operatore risulta regolare in ordine al pagamento degli oneri dovuti e risulta privo di pendenze relative a sanzioni pecuniarie per violazioni nell'esercizio dell'attività di commerciante su area pubblica sul territorio comunale di Massa Martana. Una società non può presentare più di una richiesta di autorizzazione per posteggi previsti nel medesimo bando.
8. Fatti salvi i diritti quesiti, non può essere concessa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale, all'interno dello stesso mercato, più di autorizzazione, e relativa concessione di posteggio, a favore di uno stesso operatore. In caso di società il limite è fissato nella misura di tre autorizzazioni.
9. Nell'ipotesi di previsione di specifici posteggi decennali per produttori agricoli, gli interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza del produttore agricolo nel mercato, intesa come numero di volte che si è presentato per operare;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività;
 - c) regolarità dell'operatore in ordine al pagamento degli oneri dovuti ed assenza di pendenze relative a sanzioni pecuniarie per violazioni nell'esercizio dell'attività sul territorio comunale di Massa Martana
 - d) ordine cronologico dell'istanza.

10. I posteggi liberi sono assegnati temporaneamente, per la sola giornata di svolgimento del mercato, previo pagamento del contributo previsto, sulla base, nell'ordine:

- a) nell'ipotesi di posteggi vincolati per produttori agricoli o merceologicamente, rispettivamente, prioritariamente a produttori agricoli o commercianti che vendono il medesimo genere merceologico previsto nello specifico posteggio
- b) del più alto numero delle presenze nel mercato, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso;
- c) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, trattandosi di produttori agricoli, dalla maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività;
- d) per sorteggio.

11. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale il responsabile del servizio può autorizzare lo scambio consensuale di posteggi tra concessionari, purché appartengano allo stesso comparto e non vi siano altri contrari motivi di interesse pubblico. Un nuovo scambio consensuale può essere effettuato solo trascorsi 18 mesi dal precedente.

Art. 9

(Registrazione delle presenze nei mercati)

1. Sono considerati presenti ai mercati, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato e che:
 - a) vi abbiano effettivamente esercitato;
 - b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
3. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa.

TITOLO III – FIERE

Art. 10 (Fiere)

1. E' confermato e regolarizzato lo svolgimento delle seguenti fiere annuali:

denominazione	Ubicazione	Data di svolgimento	n. posteggi
Fiera del Beato Ruggero	Capoluogo	6 marzo	40
Fiera del Lunedì di Pasqua	S. Maria in Pantano	Lunedì di Pasqua	56
Fiera di San Felice	Capoluogo	Il lunedì dopo la prima domenica di giugno	40
Fiera di S. Emidio	Capoluogo	9 luglio	40
Fiera del Perdono	Capoluogo	3 agosto	40
Fiera di San Luca	Capoluogo	18 ottobre	40

2. L'orario di vendita è fissato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale e dalle ore 7.30 alle ore 13.30 nel periodo estivo, salvo per la fiera di Santa Maria in Pantano che si svolge dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
3. L'accesso degli operatori alle fiere per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio della fiera. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro un'ora dalla chiusura della fiera.
4. Qualora il posteggio non risulti occupato entro l'orario di inizio previsto, l'assegnatario viene considerato assente ed il posteggio viene assegnato ad altro soggetto secondo i criteri più sotto esposti, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di polizia municipale dispongano la posticipazione della verifica.
5. Alle fiere possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

6. I singoli posteggi, con individuazione del numero d'ordine e della dimensione, sono riportati nelle apposite allegate piantine planimetriche, distinte per le fiere del capoluogo e di S. Maria in Pantano. (Allegati nn. 2 e 3).
7. I singoli posteggi sono assegnati, in base alla graduatoria, dal responsabile del servizio, prima dell'inizio della fiere.

Art. 11 **(Assegnazione dei posteggi)**

1. La concessione dei posteggi nelle fiere, di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale, avviene con la procedura indicata in detto articolo.
2. Le domande di partecipazione alle fiere, in bollo e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, debbono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data di svolgimento di ciascuna fiera. Come data di ricevimento fa fede quella del timbro postale di arrivo nel Comune di Massa Martana.
3. Le domande devono contenere almeno seguenti indicazioni:
 - generalità del richiedente;
 - fiera o fiere alle quali si intende partecipare;
 - numero e data di autorizzazione con la quale si intende partecipare;
 - eventuale indicazione delle presenze maturate in ciascuna manifestazione
 - estremi di iscrizione al registro imprese/REA
 - genere o generi merceologici che si intende vendere
 - superficie posteggio ottimale richiesta.
4. Qualora le domande risultino incomplete o irregolari, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento della istanza, ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a regolarizzare la pratica entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la domanda non venga completata o regolarizzata nei termini, la stessa viene dichiarata irricevibile.

5. La concessione di posteggio ha validità per i soli giorni di svolgimento della fiera ed è rilasciata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva alla fiera;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese o anzianità di attività trattandosi di produttori agricoli;
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
6. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale, è ammessa la presentazione di un'unica istanza in bollo contenente la richiesta di partecipazione a tutte le fiere che si svolgono nel comune in un medesimo anno, ferma restando la redazione delle graduatorie fiera per fiera.
7. Non sono previste graduatorie di validità pluriennale.
8. La graduatoria viene affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della manifestazione.
9. L'assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi, avviene, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base, nell'ordine:
 - a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che hanno inoltrato domanda e non sono risultati assegnatari del posteggio;
 - b) del più alto numero delle presenze effettive;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese o di attività trattandosi di produttori agricoli;
 - d) sorteggio.
10. Gli operatori assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della TOSAP secondo le modalità previste dal d.lgs 507/93 e dal relativo regolamento comunale in materia.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 12 (Posteggi fuori mercato)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale, sono confermati i seguenti posteggi:

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, delle legge sono confermati i seguenti posteggi fuori mercato a cadenza settimanale:

Luogo	Giorno	n.posteggi	genere merceologico
Presso il cimitero civico del capoluogo	Tutti	1	Fiori e piante ornamentali
Presso il cimitero di Colpetrazzo	Tutti	1	Fiori e piante ornamentali
Viale Europa	Tutti	2	

2. I posteggi dei mercati, con individuazione del numero d'ordine e della dimensione, sono riportati nelle apposite piantine planimetriche (Allegati da n. 4 a n. 6).

3. Per l'assegnazione dei posteggi decennali fuori mercato, gli interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il Responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza a qualsiasi titolo
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese
- c) ordine cronologico dell'istanza.

4. L'orario previsto per i singoli posteggi è il medesimo di quello previsto per il mercato settimanale.

5. I posteggi ubicati nel piazzale antistante il cimitero civico sono autorizzati all'apertura anche nei giorni 1 e 2 novembre, con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Art. 13 **(Autorizzazioni temporanee di posteggio)**

1. In occasione di feste, concerti, manifestazioni ed altre riunioni straordinarie di persone, il responsabile del servizio può rilasciare autorizzazioni e/concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche o a produttori agricoli, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 8 per ciascuna manifestazione, su siti ritenuti idonei, salvo in occasione della festa di Sant'Arnaldo per la quale, fino alla definizione di tutta la manifestazione di concerto con il Comune di Todi, è previsto un numero di posteggi massimo pari a 18. In forma residuale è inoltre possibile rilasciare occupazioni temporanee di posteggio a favore di scambisti hobbisti e collezionisti.
2. Le istanze per l'occupazione dei posteggi indicati al comma 1, devono essere presentate almeno 3 giorni prima di ciascuna manifestazione. Nell'ipotesi di domande concorrenti, per l'aggiudicazione del posteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio nella specifica manifestazione e, in caso di parità, di più anziana iscrizione al registro delle imprese/rea.
3. Non è consentita la cessione a qualsiasi titolo, in proprietà o cessione, delle autorizzazioni temporanee. Eventuali posteggi non occupati sono assegnati ai richiedenti in base ai criteri di cui al comma precedente.
4. Può essere concesso, compatibilmente con la tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale e nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale ed igienico sanitarie, quando necessarie, l'uso di aree pubbliche per limitati periodi di tempo ad associazioni sportive e di volontariato ed a pro loco per la raccolta di fondi e la vendita occasionale e sporadica di beni per fini di carattere sociale, culturale e di beneficenza.

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 14

(Permanenza nel medesimo luogo)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale la sosta nel medesimo luogo è ammessa per non più di un'ora, senza porre a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della stessa giornata.
2. Per stesso punto, ai sensi del comma 1, si intende la medesima via o piazza.

Art. 15

(Zone vietate)

1. Per motivi di viabilità e traffico, di interesse storico architettonico e di ordine e sicurezza pubblica, nonché igienico - sanitari anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi, si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante nel centro storico del Capoluogo, in piazza Matteotti ed in via Vittorio Emanuele II.
2. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza è comunque previsto il divieto di esercitare il commercio itinerante, in qualunque forma esercitato, ad una distanza inferiore a 500 ml dal luogo dove si sta svolgendo un mercato o fiera.
3. Le distanze sono calcolate secondo il percorso pedonale più breve.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato, durante le quali, in assenza di rappresentanti, l'attività di vendita è sospesa.
2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo, salvo le ipotesi di affitto o cessione di azienda.
3. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
4. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitare nel posteggio il commercio di generi diversi da quelli ammessi ed è vietato condividere il posteggio con altri operatori o abbinare più posteggi.
5. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima di 50 cm.. Il tendone a copertura del banco deve essere ad un altezza minima dal suolo di mt. 2.00 e può sporgere fino a mt. 2.00 oltre il confine del suolo assegnato qualora, comunque, non invada altro posteggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, animali da cortile, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra.
6. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce purché non costituisca pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.
7. Il cambio degli automezzi non comporta l'obbligo per il Comune di mettere a disposizione altre aree.

8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere, messi da lui stesso a disposizione, depositandoli negli appositi contenitori.. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
9. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere.
10. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non rechino disturbo.
11. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari. I prodotti alimentari, diversi da quelli ortofrutticoli, debbono essere coperti da appositi teli o collocati in contenitori chiusi.
12. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
13. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

14. L'amministrazione comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nei mercati. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli incauti atti compiuti.

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.
2. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
3. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap.

Art. 18 (Obblighi di esposizione)

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

4. Gli operatori devono tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione.

Art. 19 **(Vigilanza e sanzioni)**

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, spetta agli Organi di Polizia Municipale e agli organi di vigilanza.
2. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. n. 6/2000, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 di detto decreto o in violazione delle norme sulla rappresentanza, o in violazione dell'art. 8, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2582 a 15493 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, disposte ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nelle quali sono ricomprese le disposizioni di cui all'art. 29, commi 3 e 4 della LR 6/2000, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 3098 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 a 1549 euro, chiunque violi il disposto della LR 6/2000 in materia di comunicazioni specificate all'art. 21, comma 7.
5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83.33 a 500.00 euro chiunque violi le disposizioni del presente regolamento la cui sanzione non risulta prevista nel d.lgs. n. 114/98 o nella legge regionale n. 6/2000.

6. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge n. 689/81.
7. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

Art. 20 **(Rilascio della autorizzazioni itineranti)**

1. Le autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate a norma dei commi che seguono.
2. Le autorizzazioni di tipo B sono rilasciate entro 90 giorni dalla data della domanda, termine decorso il quale l'istanza stessa deve ritenersi accolta.
3. Le autorizzazioni di tipo B sono rilasciate, previo accertamento d'ufficio dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto e senza vincoli numerici, sugli appositi moduli, ai soli residenti nel Comune di Massa Martana.

Art. 21 **(Revoche e sospensioni)**

1. Le autorizzazioni sono revocate ricorrendo le fattispecie previste all'art. 9, comma 1, della legge regionale.
2. Le assenze per malattia sono riconosciute solo laddove l'interessato produca al Comando di Polizia Municipale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o diretta consegna a mano, di idonea documentazione delle cause della mancata partecipazione al mercato entro e non oltre 10

giorni dal verificarsi dell'assenza. Le giustificazioni presentate entro il termine perentorio indicato al periodo precedente sono irricevibili.

3. Sono giustificabili, oltre alle assenze documentate nei casi previsti all'art. 9, comma 1, lett. d), della legge regionale, anche le assenze documentabili motivate da:
 - malattia di familiare, fino al 2° grado di parentela, che necessita di assistenza continuativa
 - lutto, fino al 2° grado di parentela
 - nascita di figli, fino al 10° giorno dalla nascita
 - detenzione, qualora il procedimento penale si concluda con sentenza definitiva di assoluzione
 - ferie, per un massimo di 30 giorni e purché la comunicazione sia effettuata prima dell'inizio del periodo di ferie
 - da eventi atmosferici, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori
 - per i produttori, mancata o scarsa produzione per andamenti stagionali sfavorevoli o calamità atmosferiche.
4. Non viene considerata valida la giustificazione dell'assenza in un mercato qualora risulti che nella stessa giornata l'operatore è presente in altro mercato.
5. Il responsabile del servizio, accertata una delle fattispecie di revoca, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine o non ritenute valide le controdeduzioni fornite, il responsabile del procedimento provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
6. Nelle more di adozione del provvedimento di revoca o decadenza sono irricevibili comunicazioni di subingresso prodotte successivamente alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca o decadenza.
7. In caso di violazioni di particolare gravità o recidiva, il responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

8. Si considerano di particolare gravità:

- a) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali,
- b) comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi nel mercato;
- c) danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del verde pubblico
- d) esercizio del commercio itinerante in luoghi interdetti.

9. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.